

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3631

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato UNGARO

Agevolazione contributiva per le nuove assunzioni di lavoratori di età inferiore a trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Presentata il 26 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della disoccupazione giovanile da un lato e dall’altro le difficoltà sempre maggiori delle aziende di sostenere le spese del costo del lavoro per i nuovi assunti sono oggi le due facce della stessa medaglia che devono essere affrontate per combattere la prima e sostenere le seconde.

La presente proposta di legge mira a introdurre una decontribuzione totale per le nuove assunzioni dei giovani con meno di trentacinque anni di età, della durata di tre anni e con un tetto massimo annuo di 8.000 euro.

La *ratio* della norma è appunto quella di favorire le assunzioni dei giovani, soprattutto con redditi iniziali non particolarmente alti e che quindi necessitano di formazione, e di sostenere le imprese che decidono di investire nei giovani, riducendo per tre anni il loro costo del lavoro limitatamente a tali soggetti.

La proposta, all’articolo 1, al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in riferimento alle nuove assunzioni di giovani con meno di trentacinque anni di età, riconosce per trentasei mesi l’esonero dal versamento dei contributi in capo al datore di lavoro.

Tale esonero ha un tetto massimo di 8.000 euro, si applica soltanto per le nuove assunzioni e può essere usufruito dal lavoratore una sola volta; a tal fine si stabilisce che l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetta in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, avevano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato.

nato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che l'INPS monitori il numero dei contratti incentivati e l'importo complessivo, anno per anno, delle minori entrate

contributive, presentando in proposito una relazione ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2, infine, reca le necessarie coperture finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile per i giovani, ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, di lavoratori che, alla data dell'assunzione, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo dell'esonero pari a 8.000 euro annui per lavoratore.

2. L'esonero di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni di cui al comma 1 relative a lavoratori per i quali l'esonero medesimo sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento delle prestazioni pensionistiche previsti dalla normativa vigente e non spetta ai datori di lavoro per le assunzioni di lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro stessi, considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le società facenti capo, anche per interposta persona, a uno stesso soggetto, avevano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.200 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

